



Associazione: Borgo Inaspettato - Associazione culturale pietracupese
Via Generale Durante 59, 86020 Pietracupa (CB),
Codice Fiscale /Partita IVA: 92077620703

Verbale di Assemblea straordinaria

Verbale di Assemblea straordinaria n. 3 del 12 maggio 2025

Oggi 12 maggio 2025, alle ore 19:00, presso la sede dell'Associazione **Borgo Inaspettato - Associazione culturale pietracupese**, presso la Sala Consiliare del Comune di Pietracupa, in Pietracupa (CB), si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione, come da convocazione inviata agli associati in data 24/02/2025 (di cui si allega copia), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni.
- 2) Modifica dell'art.1 dello Statuto dell'Associazione.
- 3) Varie ed eventuali.

Come comunicato nella lettera di convocazione la partecipazione dei soci all'Assemblea è garantita anche in modalità telematica mediante il seguente link Google Meet:

<https://meet.google.com/oqz-digx-prv>

Sono presenti n. 30 soci presenti in persona e n. 20 soci presenti in collegamento da remoto. Il totale dei presenti all'Assemblea risulta essere 50.

Il Presidente rileva che l'Assemblea Straordinaria è valida e può deliberare sull'ordine del giorno, in quanto:

- è stata regolarmente convocata con oltre 5 giorni di anticipo sulla data dell'assemblea come previsto dallo Statuto all'art.11 ed

- il numero delle persone presenti, sia in presenza che in modalità telematica, è di 50 superiore ai $\frac{3}{4}$ degli associati (gli associati sono nel 2025 ad oggi 60; il valore minimo per la validità dell'assemblea straordinaria è data da $\frac{3}{4} * n.$ soci = $\frac{3}{4} * 60 = 45$) come previsto all'art. 14 dello Statuto per la validità dell'Assemblea Straordinaria.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Carlo SANTILLI che propone come segretario verbalizzante Giacinto CORNACCHIA, che accetta.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

1) Comunicazioni.

Il Presidente comunica che i soci attualmente iscritti nel libro dei soci per l'anno 2025 sono 60 e sollecita tutti i soci a promuovere l'iscrizione di nuovi soci all'Associazione.

2) Modifica dell'art.1 dello Statuto dell'Associazione.

Per l'iscrizione al RUNTS si deve modificare l'art. 1 dello Statuto dell'Associazione al comma 2 dall'attuale versione:

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione Culturale Pietracupese A.c.p. denominata: Borgo Inaspettato.

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione Culturale Pietracupese A.c.p. Borgo Inaspettato aggiungerà alla denominazione Borgo Inaspettato A.c.p. anche la locuzione/acronimo: ODV

L'Associazione Culturale Pietracupese A.c.p. Borgo Inaspettato ha sede legale in via Generale Alfredo Durante n. 59 nel Comune di Pietracupa (CB) e opera nel territorio della Regione Molise.

L'articolo 1 diventa il seguente:

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione Culturale Pietracupese A.c.p. denominata: Borgo Inaspettato.

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione Culturale Pietracupese A.c.p. Borgo Inaspettato si aggiungerà alla denominazione Borgo Inaspettato A.c.p. anche la locuzione/acronimo: ETS

L'Associazione Culturale Pietracupese A.c.p. Borgo Inaspettato ha sede legale in via Generale Alfredo Durante n. 59 nel Comune di Pietracupa (CB) e opera nel territorio della Regione Molise.

L'Assemblea approva la modifica all'unanimità.

3) Varie ed eventuali.

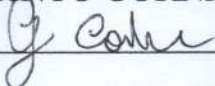
- Il Presidente comunica che con il seguente verbale, procederà, oltre alla modifica dell'art. 1 dello statuto, anche all'apertura della Partita IVA.
- Il Presidente comunica che l'Associazione è già impegnata nella definizione degli eventi per il programma dell'Estate Pietracupese 2025.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 19:30, dopo aver verificato l'assenza di richieste di rettifica o interventi.

Il verbale viene riletto, approvato dall'Assemblea all'unanimità e viene sottoscritto dal Presidente Carlo Santilli e dal Segretario Giacinto Cornacchia, che ne dispongono l'inserimento nel Libro dei verbali delle Assemblee.

Il Segretario

GIACINTO CORNACCHIA



Il Presidente

CARLO SANTILLI





STATUTO ODV

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

“Associazione Culturale Pietracupese A.c.p. Borgo Inaspettato”

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione Culturale Pietracupese A.c.p. denominata: Borgo Inaspettato.

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione Culturale Pietracupese A.c.p. Borgo Inaspettato aggiungerà alla denominazione Borgo Inaspettato A.c.p. anche la locuzione/acronimo: ETS

L'Associazione Culturale Pietracupese A.c.p. Borgo Inaspettato ha sede legale in via Generale Alfredo Durante n. 59 nel Comune di Pietracupa (CB) e opera nel territorio della Regione Molise.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato (di seguito, anche “Associazione”) è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di

una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.

L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quantomeno principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 CTS lett.: a, f, i, k, l, i, v, w e z: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; **f)** Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni; **i)** Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; **k)** Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; **z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Inoltre, l'Associazione si propone di:

a) promuovere e sviluppare eventi scientifici e artistici, ricreativi, di valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, delle tradizioni e delle peculiarità enogastronomiche locali, gestendo e utilizzando nel modo migliore le risorse del Borgo anche ai fini turistici. I progetti potranno essere realizzati collaborando con altri soggetti che, condividendo gli scopi dell'Associazione, diano alle iniziative apporti di alta qualità; **b)** promuovere all'esterno la conoscenza di Pietracupa e di tutte le attività che l'Associazione intenderà organizzare per la stessa con iniziative pubbliche, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, svolgendo altresì attività commerciali in via esclusivamente marginale e secondaria, per completare e integrare l'attività svolta verso i soci.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (oppure il Consiglio Direttivo) in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- **eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;**
- **essere informati** sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- **votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese** nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- **esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente o al Segretario dell'Associazione.**

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato (in alternativa la delibera può essere assunta dal Consiglio Direttivo, con possibilità di appello entro 30 gg. all'Assemblea). La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo), composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da un consigliere;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente in caso di impossibilità oggettive del Presidente.

Inoltre, è riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dal Presidente.

ART. 11

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati. La convocazione e la contestuale comunicazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno cinque giorni a mezzo e-mail o attraverso i canali social divulgate almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno un mese e sono in regola con il pagamento della quota sociale. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a tre deleghe. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.12

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- delibera sull'approvazione del regolamento interno, del regolamento di funzionamento dell'ente, di ogni atto che regolamenti le attività dell'ente, sempre in linea con lo statuto vigente.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Considerato il proficuo sviluppo tecnologico, le assemblee potranno essere convocate e svolte anche online in via telematica attraverso le piattaforme che consentono il meeting online.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Inoltre, le assemblee straordinarie potranno essere convocate e svolte anche online in via telematica attraverso le piattaforme che consentono il meeting online.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero di cinque membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, (ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati), per la durata di anni due e sono rieleggibili per quattro mandati e per garantire il ricambio generazionale vi sarà la sostituzione di un membro dell'Organo di amministrazione. **Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.**

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Com'è riconosciuta la possibilità di convocare le assemblee telematicamente, è riconosciuta la possibilità per l'Organo di Amministrazione o il Consiglio Direttivo di riunirsi telematicamente attraverso le piattaforme che consentono il meeting online.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 16

(Presidente e Vice-Presidente)

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione, e previa delibera del Consiglio di amministrazione, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente. In caso di dimissioni volontarie, spetta al Vice-Presidente convocare entro dieci giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 17

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18

(Risorse economiche)

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 20

(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente. In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

ART. 21

(Libri sociali)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione almeno 15 giorni prima.

La cura dei libri sociali è affidata all'organo amministrativo ed in particolare alle seguenti figure: il Presidente, il Segretario. L'associazione può farsi assistere nella tenuta dei libri sociali ad un consulente qualificato con conferito dell'incarico. I libri sociali potranno essere tenuti anche in modalità digitale.

ART. 22

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

ART. 23

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, sia digitalmente che presso la sede dell'Associazione.

ART. 24

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 26

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Reg. € Agenzia delle Entrate - UT Campobasso
Ipot. € Eseguita registrazione il 29-05-2025
Cat. € al n. 347 serie 3
Totale € 200,00 Delega di pagamento del 23.05.25

Domenico SANTARELLI